

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 3 Aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA PONTEDERA/DERUTA DEL 15.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/FANO CALCIO DEL 22.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.03.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Campo Massimo per 4 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

Publicato in Roma il 3 Aprile 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete